

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016

432^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Nel definire le finalità dell'intervento legislativo, l'articolo 1 introduce la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, oltre che del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori - sia autori che vittime di illeciti - privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Il medesimo articolo reca una puntuale definizione dei fenomeni: il bullismo è l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime, allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia, isolamento o emarginazione. Sono manifestazioni di bullismo gli atti vessatori, le pressioni e violenze fisiche e psicologiche, l'istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese e derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, opinione politica, disabilità o altre condizioni personali o sociali della vittima. Per cyberbullismo si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra i predetti e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

Anche la procedura tesa a tutelare la dignità della vittima di cyberbullismo, di cui all'articolo 2 del provvedimento, è stata oggetto di modifiche sostanziali. Nella versione originaria il minore ultraquattordicenne che avesse subito atti di cyberbullismo (o un soggetto esercente responsabilità sullo stesso) poteva adire il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet, al fine di ottenere l'oscuramento o la rimozione dei propri dati personali diffusi nella rete. Nella versione approvata dalla Camera dei deputati si prevede, invece, la possibilità per chiunque, anche minore di età, sia vittima di cyberbullismo, nonché per il genitore del minore (o per chi ne eserciti le funzioni), di chiedere ai gestori dei siti Internet o dei *social media* la rimozione o l'oscuramento dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Specifici obblighi sono posti in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sulla *home page* degli stessi siti.

All'articolo 3, che dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, la Camera dei deputati ha introdotto il coinvolgimento di associazioni attive nel contrasto del cyberbullismo e di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche. Ha disposto, inoltre, che alla Presidenza del Consiglio sia affidato il compito di attivare, sui principali *media*, campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione su tali fenomeni. Obblighi di relazione annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono, infine, attribuiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 4 è dedicato alle scuole. In particolare, nel prevedere l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, la Camera dei deputati ha incluso la possibilità di avvalersi della collaborazione della polizia postale, nonché l'obbligo di aggiornare tali linee con cadenza biennale.

È stata introdotta, inoltre, la figura del docente con funzioni di referente, che potrà coordinare le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la polizia postale e le associazioni giovanili presenti sul territorio.

Con il nuovo comma 6, si è aggiunta la previsione di progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, nonché di iniziative rieducative - anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale - dei minori autori degli atti, adottati dai servizi sociali territoriali.

L'articolo 5, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, affida al dirigente scolastico il compito di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

È previsto, inoltre, l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

Infine, con l'articolo 8, aggiunto dalla Camera dei deputati, è rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori *online*. La modifica apportata all'articolo 612-*bis* del codice penale comporta per lo *stalking* informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni; analoga pena è prevista se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, di immagini o informazioni private carpite con l'inganno o con minacce, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia.

Attraverso una novella all'articolo 240 del codice penale, si prevede la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016

432^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Nel definire le finalità dell'intervento legislativo, l'articolo 1 introduce la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, oltre che del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori - sia autori che vittime di illeciti - privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Il medesimo articolo reca una puntuale definizione dei fenomeni: il bullismo è l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime, allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia, isolamento o emarginazione. Sono manifestazioni di bullismo gli atti vessatori, le pressioni e violenze fisiche e psicologiche, l'istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese e derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, opinione politica, disabilità o altre condizioni personali o sociali della vittima. Per cyberbullismo si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra i predetti e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

Anche la procedura tesa a tutelare la dignità della vittima di cyberbullismo, di cui all'articolo 2 del provvedimento, è stata oggetto di modifiche sostanziali. Nella versione originaria il minore ultraquattordicenne che avesse subito atti di cyberbullismo (o un soggetto esercente responsabilità sullo stesso) poteva adire il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet, al fine di ottenere l'oscuramento o la rimozione dei propri dati personali diffusi nella rete. Nella versione approvata dalla Camera dei deputati si prevede, invece, la possibilità per chiunque, anche minore di età, sia vittima di cyberbullismo, nonché per il genitore del minore (o per chi ne eserciti le funzioni), di chiedere ai gestori dei siti Internet o dei *social media* la rimozione o l'oscuramento dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Specifici obblighi sono posti in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sulla *home page* degli stessi siti.

All'articolo 3, che dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, la Camera dei deputati ha introdotto il coinvolgimento di associazioni attive nel contrasto del cyberbullismo e di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche. Ha disposto, inoltre, che alla Presidenza del Consiglio sia affidato il compito di attivare, sui principali *media*, campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione su tali fenomeni. Obblighi di relazione annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono, infine, attribuiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 4 è dedicato alle scuole. In particolare, nel prevedere l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di linee di orientamento per la prevenzione e il

contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, la Camera dei deputati ha incluso la possibilità di avvalersi della collaborazione della polizia postale, nonché l'obbligo di aggiornare tali linee con cadenza biennale.

È stata introdotta, inoltre, la figura del docente con funzioni di referente, che potrà coordinare le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la polizia postale e le associazioni giovanili presenti sul territorio.

Con il nuovo comma 6, si è aggiunta la previsione di progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, nonché di iniziative rieducative - anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale - dei minori autori degli atti, adottati dai servizi sociali territoriali.

L'articolo 5, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, affida al dirigente scolastico il compito di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

È previsto, inoltre, l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

Infine, con l'articolo 8, aggiunto dalla Camera dei deputati, è rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori *online*. La modifica apportata all'articolo 612-*bis* del codice penale comporta per lo *stalking* informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni; analoga pena è prevista se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, di immagini o informazioni private carpite con l'inganno o con minacce, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia.

Attraverso una novella all'articolo 240 del codice penale, si prevede la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016

434^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che, nel corso della discussione, è stata avanzata la proposta di enucleare, dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati, le norme originariamente approvate dal Senato. Si potrebbe, poi, predisporre un nuovo disegno di legge, nel quale far confluire le ulteriori disposizioni sul bullismo introdotte in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento. Anticipa, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti, volti essenzialmente a ripristinare l'originaria impostazione del disegno di legge.

Il senatore **CRIMI** (*M5S*) ritiene preferibile stabilire un termine breve per la presentazione degli emendamenti del relatore, lasciando un margine più ampio per la presentazione dei subemendamenti.

La **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di giovedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016

438^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Propone, quindi, di fissare alle ore 13 di mercoledì 23 novembre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1261-B

Art. 1

1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità e definizioni*). – 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica; nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per "gestore del sito *internet*" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2».

Consequentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Tutela della dignità del minore*). – 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet*, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Consequentemente, nel Titolo del disegno di legge, dopo la parola: «Disposizioni» inserire le seguenti: «a tutela dei minori».

1.2

PALERMO, relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti».

1.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «in tutte le loro manifestazioni, in particolare» con le seguenti: «con azioni a carattere preventivo e».

Consequentemente

a) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, anche minore» con le seguenti: «Ciascun minore»;*

b) *al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni per la prevenzione» con le seguenti: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione».*

1.4

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 1 sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «ai minori e».

Consequentemente, nel titolo, dopo la parola: «Disposizioni» inserire le seguenti: «a tutela dei minori».

1.5

PALERMO, relatore

Sopprimere il comma 2.

1.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, sopprimere la parola: «reiterate».

1.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime» con le seguenti: «un minore o di un gruppo di minori, a danno di una o più vittime minorenni».

1.8

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «a danno di una o più vittime» con le seguenti: «in danno di minorenni».

1.9

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo le parole: «religione,» aggiungere le seguenti: «sesso,».

1.10

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «o di uno o più componenti della sua famiglia:».

1.11

BONFRISCO, BRUNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con il termine "bullismo" s'intendono altresì i comportamenti vessatori posti in essere da un gruppo di persone, volti ad escludere intenzionalmente singoli individui per le ragioni indicate al comma 2, determinando il loro isolamento».

1.12

PALERMO, relatore

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

1.13

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 3, dopo le parole: «o atto» aggiungere le seguenti: «, anche non reiterato,».

1.14

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei contenuti» con le seguenti: «dei contenuti di servizi di social networking o dei contenuti».

Art. 2

2.1

PALERMO, relatore

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Tutela della dignità del minore».

2.2

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, anche» con la seguente: «Ciascun».

2.3

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» inserire le seguenti: «e ai gestori dei motori di ricerca».

2.4

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

Consequentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «quarantotto» con «ventiquattro».

2.5

PALERMO, relatore

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.6

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «gestori dei siti internet» inserire le seguenti: «e gli operatori che forniscono servizi di social networking».

2.7

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla pagina iniziale del sito».

Art. 3

3.1

PALERMO, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «per la prevenzione e il contrasto», sopprimere le seguenti: «del bullismo e».

3.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della giustizia» inserire le seguenti: «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità».

3.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della giustizia,» inserire le seguenti: «dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF),» .

3.4

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *Social networking* e degli altri operatori della rete *internet*,» con le seguenti: «e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*, nonché».

b) sopprimere le parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

3.5

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nelle tematiche di genere».

3.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché esperti» fino a: «Consiglio dei ministri».

3.7

PEPE

Al comma 1, dopo le parole: «in campo psicologico, pedagogico», inserire le seguenti: «vittimologico/criminologico, del *counseling* sociologico e giuridico».

3.8

PALERMO, relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «del bullismo e».

3.9

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e realizza» fino al termine del comma.

3.10

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e realizza» fino alla fine del periodo».

3.11

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori».

3.12

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il comitato di monitoraggio di cui al presente articolo ha, altresì, il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico».

3.13

PALERMO, relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «dei fenomeni del bullismo e» con le seguenti: «del fenomeno».

3.14

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «ai cittadini» con le seguenti: «ai minori e agli adolescenti».

3.15

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, destinati agli adolescenti, quali i centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza».

3.16

CENTINAIO, CALDEROLI

Sopprimere i commi 5, 7 e 8.

3.17

ELENA FERRARA, IDEM

Al comma 5, dopo le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», inserire le seguenti: «il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché il Garante per la protezione dei dati personali».

3.18

PALERMO, relatore

Al comma 5, sopprimere le parole: «del bullismo e».

3.19

ELENA FERRARA, IDEM

Al comma 5, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati».

3.20

PALERMO, relatore

Al comma 6, sopprimere le parole: «del bullismo e».

Art. 4

4.1

PALERMO, relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.2

PEPE

Al comma 1, dopo le parole: «nelle scuole» inserire le seguenti: «attraverso una prevenzione multidisciplinare che comprenda esperti in psicologia, pedagogia, vittimologia/criminologia, counseling, sociologia, diritto e giurisprudenza».

4.3

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «nelle scuole» sopprimere la parola: «anche».

4.4

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole «biennale» con la seguente: «annuale».

4.5

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in via sperimentale,».

4.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo le parole: «per ogni autonomia scolastica;» inserire le seguenti: «; l'individuazione presso ciascuna scuola, quale figura di riferimento, di un docente con il coinvolgimento di studenti».

4.7

PEPE

Al comma 2, dopo le parole: «peer education», inserire le seguenti: «che siano in precedenza stati formati a livello multidisciplinare da diversi esperti negli ambiti della psicologia, pedagogia, vittimologia/criminologia, counseling, sociologia, diritto.».

4.8

PALERMO, relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.9

ZIZZA, BRUNI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, prevede l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psicopedagogiche e di pratiche educative, previo riconoscimento del relativo titolo abilitativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

3-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti in Tabella C della legge di bilancio 2017».

4.10

ZIZZA, BRUNI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo per ogni autonomia scolastica l'istituzione della figura dell'educatore professionale che, già in possesso di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative, previo riconoscimento del relativo titolo abilitativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durante le ore di lezione, stilerà schede personali al fine di attuare azioni preventive del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle scuole e delle famiglie ritenute a rischio.

3-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti in Tabella C della legge di bilancio 2017».

4.11

PALERMO, relatore

Al comma 3, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.12

PEPE

Al comma 3, sostituire le parole: «anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale», con le seguenti: «avvalendosi sia della collaborazione della polizia postale, sia della collaborazione di diversi esperti come indicato nel comma 2 di tale articolo».

4.13

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 3, sostituire le parole: «della polizia postale» con le seguenti: «delle Forze di polizia».

4.14

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dei centri di aggregazione giovanile».

4.15

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni istituto scolastico, inoltre, nell'ambito della propria autonomia, provvede a individuare e utilizzare, nei limiti delle risorse stanziato con il comma 2 dell'articolo 6:

- a) uno psico-pedagogo e un educatore professionale per ciascuna istituzione scolastica;
- b) un educatore professionale specificamente preposto alla classe, ai fini della presente legge, laddove siano presenti e si manifestino disagio e problematiche comportamentali;
- c) un *team* di docenti ed educatori professionali che – in sinergia con le famiglie e i genitori degli alunni – promuovano e attuino progetti di dialogo e confronto».

Conseguentemente all'articolo 6:

- al comma 2, sostituire le parole: «220.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro»;
- al comma 3, sostituire le parole: «220.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro».

4.16

PALERMO, relatore

Al comma 4, sopprimere le parole: «del bullismo e».

4.17

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 5, dopo le parole: «rete internet» aggiungere le seguenti: «e dei social media».

4.18

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 6, sostituire le parole: «I servizi sociali territoriali» con le seguenti: «I servizi territoriali».

4.19

PALERMO, relatore

Al comma 6, sopprimere le parole: «di bullismo e».

Art. 5

5.1

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

5.2

PALERMO, relatore

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «di bullismo o» e, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «del bullismo e».

5.3

SERRA, MONTEVECCHI, ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «e, qualora lo ritenga necessario» con le seguenti: «e i».

5.4

PALERMO, relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «di bullismo e».

5.5

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché percorsi educativi degli autori degli atti medesimi».

Art. 6

6.1

CENTINAIO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la cifra: «220.000» con la seguente: «1.000.000».

Art. 7

7.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. - (*Ammonimento*). – 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età».

7.2

PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età».

7.3

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, SERRA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di minore età dell'ammonito,» con le seguenti: «Ai fini dell'ammonimento di cui al presente articolo,».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e, nel caso lo ritenga opportuno, sentito un professionista competente, in luogo dell'ammonimento chiede che sia svolto, tramite i servizi sociali territoriali, un percorso rieducativo del giovane e della famiglia».

Art. 8

8.1

PALERMO, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

8.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

8.4

CENTINAIO, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

8.5

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Attività di contrasto all'istigazione al suicidio*). – 1. Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche

per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse.

2. Per una più efficace realizzazione dei propri compiti la Polizia postale e delle comunicazioni promuove lo sviluppo di proficui rapporti collaborativi con le omologhe realtà investigative presenti in altri Stati per la veicolazione e lo scambio delle informazioni relative al cyberbullismo e promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti del distorto uso della rete.

3. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo che coinvolga i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva».

8.6

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Giustizia riparativa). – 1. Nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai minori, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ricorrono a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su *Médiation en matière pénale* e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante *Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata, competenza.

3. I mediatori, adeguatamente formati ai programmi di giustizia riparativa, esercitano le loro funzioni con indipendenza, autonomia e imparzialità e provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria circa l'andamento del programma di giustizia riparativa, le attività svolte e i relativi risultati.

4. I programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge, consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.

5. I programmi di giustizia riparativa di cui alla presente legge, possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto; essi assicurano la riservatezza e si svolgono in locali appositi al di fuori degli uffici giudiziari.

6. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto responsabilizzazione dell'autore».

Tit.

Tit. 1.

PALERMO, relatore

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO

Doc. XXII, N. 34

Art. 1

1.1

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «legata al sesso della vittima».

1.2

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di uomini contro le donne in quanto tali».

Art. 2

2.1

MALAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «reali».

2.2

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «femminicidio», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «, inteso come uccisione di una donna da parte di un uomo per ragioni legate al sesso di appartenenza».

2.2 (testo 2)

LO MORO, relatrice

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «femminicidio», inserire le seguenti: «, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere,».

2.3

MALAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di uomini contro le donne in quanto tali».

2.4

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «violenza di genere» aggiungere le seguenti: «e di violenza domestica così come definite dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata "Convenzione di Istanbul"».

2.5

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) valutare l'effettiva integrazione delle questioni concernenti il tema della parità di genere e della promozione di una cultura del rispetto delle differenze in tutte le iniziative concernenti la realtà scolastica, educativa e formativa;».

2.6

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) accertare l'esatto adempimento da parte dell'Italia di tutte le disposizioni contenute negli strumenti sovranazionali in materia, con particolare riguardo a:

1) la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, di seguito denominata "CEDAW";

2) il Protocollo opzionale alla CEDAW (1999), adottato il 6 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000;

3) la Convenzione di Istanbul».

2.7

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) verificare lo stato di attuazione dei seguenti interventi:

a) piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* approvato dal Ministro per le pari opportunità con decreto dell'11 novembre 2010, con particolare riferimento alle azioni ivi previste; alle aree di intervento relative alla prevenzione, formazione e sensibilizzazione, centri antiviolenza e servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento delle vittime».

2.8

MALAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «riscontrabili» inserire le seguenti: «condizioni o».

2.9

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) compiere uno studio analitico sulla idoneità delle misure adottate dalle istituzioni alle quali sono state denunciati episodi, anche reiterati, di violenze di genere, prodromiche al femminicidio, a prevenire ed impedire tali forme di violenza, valutando altresì l'adeguatezza della normativa vigente e la sua compatibilità con quella sovranazionale;».

2.10

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) indagare sulle situazioni sociali o familiari in cui la donna è segregata, o fortemente limitata nella propria libertà, nelle quali le violenze sono funzionali a mantenere tali condizioni;».

2.11

BONFRISCO, BRUNI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) svolgere indagini sulle modalità e gli strumenti con i quali, le istituzioni sono intervenute a tutela e sostegno dei figli delle vittime di femminicidio; valutando l'efficacia della normativa vigente e la sua compatibilità con quella sovranazionale, eseguendo una ricognizione sull'adeguatezza e la distribuzione territoriale delle strutture assistenziali ad essi dedicate, nonché fornendo un'analisi sulle conseguenze psicologiche e materiali sui figli delle vittime di femminicidio».

2.12

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) monitorare che le risorse stanziare dalla legge n. 119 del 2013, dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e dalle leggi di Stabilità precedenti siano effettivamente messe a disposizione delle strutture che si occupano del fenomeno, valutando in tal senso anche l'effettivo trasferimento dei fondi da parte delle Regioni;».

2.12 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dalla legge n. 119 del 2013 e dalle leggi di Stabilità a partire da quella del 2011;».

2.13

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) monitorare l'adeguatezza del livello di finanziamento di tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale al fine di scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far emergere le donne dalla spirale delle violenze;».

2.14

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) monitorare il livello di formazione e informazione sul tema nell'ambito delle attività riferibili a operatori e operatrici sanitari e giuridici, insegnanti, Forze dell'ordine e coloro che si occupano di informazione e comunicazione;».

2.15

MALAN

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di uomini contro le donne in quanto tali».

2.16

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere, a ogni livello, campagne o programmi di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza e la comprensione su larga scala delle varie manifestazioni di violenza e delle conseguenze che inevitabilmente ne derivano anche nei confronti del nucleo familiare della vittima soprattutto se in presenza di minori».

2.17

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere il cambiamento nei comportamenti socio-culturali al fine di eliminare qualunque tipo di pregiudizio basato sulla concezione dell'inferiorità della donna o comunque su modelli stereotipati del ruolo delle donne e degli uomini, vigilando affinché fattori culturali, sociali, tradizioni religiose, usi e consuetudini, costumi ed abitudini non possano in alcun modo essere utilizzati per giustificare atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul».

2.18

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, SIMEONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere e sostenere il lavoro delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, instaurando un'efficace cooperazione con tali organizzazioni ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Istanbul».

2.19

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) monitorare ed elaborare proposte normative che rafforzino l'attività dei centri di ascolto e rieducazione per uomini violenti e maltrattanti».

Art. 4

4.1

LO MORO, relatrice

Al comma 3, dopo le parole: «composto dal presidente, da» inserire la seguente: «due».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016

443^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba, per la giustizia Ferri e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Blundo aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.14, 2.2, 2.6, 3.9, 3.11, 4.4, 4.15, 4.17, 5.3, 7.3, 8.2 e 8.5.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (n. 360)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *d*), 4 e 5, 2 e 8 della legge. Esame e rinvio)

Il relatore **COLLINA (PD)** illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della disposizione di delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e dall'articolo 8 della legge n. 106 del 2016, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile.

Il provvedimento si compone di sette Capi, suddivisi in 27 articoli.

Il Capo I individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo nella revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. Reca, inoltre, le principali definizioni e dispone l'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione

alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Sono inoltre individuati i settori di intervento, tra cui l'assistenza, la protezione civile e il patrimonio storico, artistico e culturale.

Il Capo II definisce le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale. In particolare, alla base della programmazione del servizio è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni.

Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito dei settori individuati.

Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, prevedono la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali, la programmazione degli interventi, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione degli *standard* qualitativi.

Il Capo III individua gli ambiti e le funzioni di competenza dei diversi soggetti coinvolti nel nuovo sistema di servizio civile universale, così individuati: Stato, Regioni, enti del servizio civile, operatori volontari e Consulta nazionale per il servizio civile nazionale.

Il Capo IV reca disposizioni in ordine all'istituzione dell'Albo degli enti di servizio civile universale presso la Presidenza del consiglio dei ministri e alla prestazione del servizio civile in Italia e all'estero.

Il Capo V reca la disciplina del rapporto di servizio civile universale. In particolare, sono individuati i requisiti di partecipazione, con riferimento all'età e alla cittadinanza. Riguardo alla procedura di selezione, il decreto prescrive un bando pubblico e procedure improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione. Inoltre, si stabilisce una soglia minima di otto mesi e una massima di dodici mesi per la durata del servizio e si disciplina il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari, ai quali sono riconosciuti benefici nel campo dell'istruzione e dell'inserimento lavorativo. Infine, è previsto il rilascio di un attestato - con l'indicazione delle attività svolte - agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile.

Il Capo VI prevede il controllo sulla gestione delle attività degli enti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di valutare l'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate in un rapporto annuale, da pubblicare sul sito istituzionale. Alla Presidenza del Consiglio è attribuito altresì il compito di effettuare verifiche ispettive, da realizzarsi presso gli enti, anche per il tramite delle Regioni e delle Province autonome ovvero del Ministero degli affari esteri per gli interventi all'estero, nonché di presentare al Parlamento una relazione annuale sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.

Infine, il Capo VII prevede che il servizio civile universale sia finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato, nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie, destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. La Presidenza del Consiglio cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo e, a tal fine, elabora ogni anno - previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni - un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile. Per l'anno 2016, la dotazione del Fondo è incrementata di 146,3 milioni di euro.

Infine, sono previste norme transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1261-B

Art. 2

2.5/1

CALDEROLI

All'emendamento 2.5, sostituire le parole: «i commi 3 e 4» con le seguenti: «il comma 3».

2.5/2

CALDEROLI

All'emendamento 2.5, sostituire le parole: «i commi 3 e 4» con le seguenti: «il comma 4».

2.5/3

CALDEROLI

All'emendamento 2.5, sostituire le parole: «i commi 3 e 4» con le seguenti: «il comma 3 e, al comma 4, sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "quindici giorni"».

2.5

PALERMO, relatore

Sopprimere i commi 3 e 4.

Art. 4

4.16/1

SERRA, BLUNDO, ENDRIZZI

All'emendamento 4.16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo le parole: "formazione e sensibilizzazione." aggiungere le seguenti "A tal fine viene altresì curata la formazione dei dirigenti scolastici prevedendo che a essi vengano attribuite specifiche responsabilità in ordine all'attuazione del presente articolo"».

4.16

PALERMO, relatore

Al comma 4, sopprimere le parole: «del bullismo e».

Art. 5

5.2/1

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 5.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel secondo periodo, dopo le parole: "del cyberbullismo di cui al comma 3 dell'articolo 4", inserire le seguenti: ", in collaborazione con il Tribunale per i minorenni,"».

5.2

PALERMO, relatore

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «di bullismo o» e, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «del bullismo e».

Art. 7

7.2/1

CALDEROLI

All'emendamento 7.2, sopprimere le parole: «di età superiore agli anni quattordici».

7.2/2

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 7.2, capoverso «1.», sostituire le parole da: «è applicabile la procedura di ammonimento» sino alla fine del capoverso con le seguenti: «è applicabile una procedura speciale definita dal Tribunale per i minorenni, che garantisca finalità prioritariamente di ascolto e interlocuzione con il minore al fine di renderlo consapevole della propria condotta, ascoltarlo e responsabilizzarlo con gli strumenti già in essere».

7.2

PALERMO, relatore

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017

452ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 dicembre 2016.

Il vice presidente **TORRISI** comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 6.100 e 6.101, pubblicati in allegato, al fine di recepire le condizioni sul testo espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame degli emendamenti, già pubblicati nella seduta del 15 novembre, nonché dei subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati nella prima seduta pomeridiana del 6 dicembre.

Poiché nessuno dei presentatori intende illustrare emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver ricordato l'intesa raggiunta in Commissione sulla opportunità di riproporre sostanzialmente il testo approvato in prima lettura al Senato, invita a ritirare gli emendamenti su cui il parere è contrario, al fine di accelerare l'*iter* del disegno di legge.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 2.2, 2.3 e 2.4, nonché sui subemendamenti 2.5/1, 2.5/2 e 2.5/3. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.7, 3.2 e 3.3.

Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 3.4, sopprimendo la lettera a). Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 3.5 e favorevole sull'emendamento 3.6. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 4.2, 4.3 e 4.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.5 e contrario sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14 e 4.15, nonché sul subemendamento 4.16/1. Esprime, quindi parere contrario sull'emendamento 4.17 e favorevole sull'emendamento 4.18.

Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 5.1, sopprimendo le parole: «di bullismo o», annunciando, conseguentemente, il ritiro dell'emendamento 5.2.

Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento 5.2/1, nonché sugli emendamenti 5.3, 5.5, 6.1 e 7.1. Il parere è altresì contrario sui subemendamenti 7.2/1 e 7.2/2, nonché sull'emendamento 7.3. Esprime, invece, parere favorevole sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4. Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti 8.5 e 8.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.2, 1.5, 1.12, 2.1, 2.5, 3.1, 3.8, 3.13, 3.18, 3.20, 3.100, 4.1, 4.100, 4.8, 4.11, 4.16, 4.19, 5.4, 6.100, 6.101, 7.2, 8.1 e Tit.1. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.14, 2.2, 2.6, 3.9, 3.11, 4.4 e 4.15, nonché il subemendamento 4.16/1. Ritira, inoltre, gli emendamenti 4.17, 5.3, 7.1, 7.3, 8.5 e 8.6.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritira i subemendamenti 2.5/1, 2.5/2, 2.5/3 e 7.2/1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.2.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.5.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.6 e 1.9.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.11 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.12.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.13.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.1.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.4 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.5.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.7.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono respinti.

Il senatore **COCIANCICH** (*PD*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 3.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) osserva che l'accoglimento di ulteriori proposte di modifica, rispetto a quelle del relatore, farebbe venir meno l'intesa sul ritiro degli emendamenti. Pertanto, si riserva di riproporre gli emendamenti a propria firma per l'esame in Assemblea.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che le modifiche accolte introducono correttivi - seppur limitati - ritenuti tuttavia necessari anche a seguito di segnalazioni emerse durante il ciclo di audizioni. Invita, quindi, a valutare tali emendamenti nel merito.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.4 (testo 2), in quanto esclude la nomina di esperti in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.6 sono accolti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.5 è respinto.

Il senatore **NACCARATO** (*GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.7 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.8.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.10 è respinto.

Il senatore **COCIANCICH** (*PD*) ritira l'emendamento 3.12.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.13.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16 sono respinti.

La senatrice **LO MORO** (*PD*), in assenza delle proponenti, fa propri gli emendamenti 3.17 e 3.19 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 3.18, 3.20 e 3.100.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.1.

L'emendamento 4.2, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, decade per assenza del proponente.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.3 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.5.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.100.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.6 è respinto.

L'emendamento 4.7, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, decade per assenza del proponente.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.8.

Il senatore **BRUNI** (*CoR*) insiste per la votazione degli emendamenti 4.9 e 4.10, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.9 e 4.10.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.11.

L'emendamento 4.12, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, decade per assenza del proponente.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.13.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.14 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.16.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.18.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.19.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore **COCIANCICH** (*PD*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 5.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 5.1 (testo 2).

L'emendamento 5.2 è ritirato. Pertanto, decade il subemendamento 5.2/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 5.4.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.5 è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.100.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.101.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 7.2/2 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo e del relatore, sono accolti gli identici emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito al titolo del disegno di legge.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento Tit.1.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Palermo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1261-B](#), con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1261-B

Art. 3

3.4 (testo 2)

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

3.100

PALERMO, relatore

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 4

4.100

PALERMO, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «per il triennio 2016-2018» con le seguenti: «per il triennio 2017-2019».

Art. 5

5.1 (testo 2)

ELENA FERRARA, IDEM, LO GIUDICE, CARDINALI, COCIANCICH

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

Art. 6

6.100

PALERMO, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» con le seguenti: «pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

6.101

PALERMO, relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti al comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».